



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

---

Delibera n.2341/17

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 5 dicembre 2017, composto come da verbale di pari data;

**visto** il d. lgs. n. 545 del 31 dicembre 1992, “*Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*” ed in particolare gli artt. 17, 20, 21, 22 e 23 concernenti la composizione, le cause di ineleggibilità, l’elezione, le votazioni e la proclamazione degli eletti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

**atteso che** l’art. 17, comma 2, del richiamato d. lgs. n. 545/1992 stabilisce che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è composto da quattro componenti eletti dal Parlamento e da undici componenti eletti dai giudici tributari;

**considerato** che l’art. 21 del d. lgs. n. 545 del 1992, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11, primo comma, del d. lgs. n. 156/2015, prevede che il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria indica le elezioni del Consiglio di Presidenza e nomina l’Ufficio centrale elettorale, disciplina la presentazione delle candidature e le operazioni elettorali e rimette ad un regolamento del Consiglio di Presidenza la definizione delle disposizioni di attuazione del medesimo articolo;

**visto** il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 luglio 2002 n. 184 recante “*Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilità*”,

### **DELIBERA**

di approvare il seguente Regolamento:



**«REGOLAMENTO**  
**per l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**  
**da parte dei giudici tributari**

**Art. 1**

**Composizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,  
ineleggibilità e incompatibilità dei componenti**

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari tra i componenti delle Commissioni Tributarie e da quattro componenti eletti dal Parlamento<sup>1</sup>.
2. Gli undici giudici tributari membri del Consiglio di Presidenza sono eletti da tutti i componenti delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili<sup>2</sup>.
3. Non possono essere eletti al Consiglio di Presidenza i componenti delle Commissioni Tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento<sup>3</sup>.
4. Il componente di Commissione Tributaria sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare<sup>4</sup>.
5. Le cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio di Presidenza eletti dai giudici sono indicate dall'art. 8 del d. lgs. n. 545/1992.

**Art. 2**

**Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni del Consiglio di Presidenza hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio e sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di Presidenza da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno settanta giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9,00 alle ore 21,00<sup>5</sup>.

**Art. 3**

**Ufficio elettorale centrale**

<sup>1</sup> Art. 17, comma 2, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>2</sup> Art. 17, comma 3, e art. 22, comma 2, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>3</sup> Art. 20, comma 1, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>4</sup> Art. 20, comma 2, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>5</sup> Art. 21, comma 1, d. lgs. n. 545/1992.



1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza istituisce presso il Consiglio di Presidenza l'Ufficio elettorale centrale e nomina i componenti del medesimo<sup>6</sup>.
2. L'Ufficio elettorale centrale è composto da tre componenti effettivi, un Presidente di Commissione Tributaria regionale o provinciale che lo presiede e due giudici tributari appartenenti a Commissioni Tributarie provinciali o regionali, nonché da tre componenti supplenti aventi le medesime qualifiche degli effettivi, che li sostituiscono in caso di loro assenza o impedimento, nominati tra i giudici tributari appartenenti a Commissioni Tributarie regionali o provinciali<sup>7</sup>.
3. L'Ufficio elettorale centrale si insedia almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.
4. Il Consiglio di Presidenza assicura il servizio di segreteria dell'Ufficio elettorale centrale mediante il personale in servizio presso il proprio Ufficio di Segretariato generale.
5. Le spese relative alle attività connesse alle operazioni elettorali di cui al presente Regolamento sono a carico del Consiglio di Presidenza.

#### **Art. 4**

##### ***Uffici elettorali locali***

1. I Presidenti delle Commissioni provinciali e regionali istituiscono con proprio provvedimento presso ciascuna sede di Commissione Tributaria provinciale e regionale un Ufficio elettorale e nominano almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni i componenti del medesimo<sup>8</sup>. L'Ufficio elettorale locale deve insediarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Ogni Ufficio elettorale locale è composto da<sup>9</sup>:
  - tre componenti effettivi appartenenti alla Commissione: il Presidente della Commissione o un suo delegato che lo presiede e due giudici tributari e
  - tre componenti supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento e che sono nominati tra i giudici tributari appartenenti alla Commissione, di cui un Presidente di sezione che sostituisce il Presidente della Commissione o il suo delegato.
3. Non possono far parte degli Uffici elettorali locali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione<sup>10</sup>.
4. L'Ufficio elettorale locale, conformemente a quanto indicato negli art. 21, comma 2-sexies, e 22, comma 3, del d. lgs. n. 545/1992:
  - a) assicura l'espletamento delle operazioni di voto,

<sup>6</sup> Art. 21, comma 2, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>7</sup> Art. 21, comma 2, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>8</sup> Art. 21, comma 2-*quinquies* d. lgs. n. 545/1992.

<sup>9</sup> Art. 21, comma 2-*quinquies*, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>10</sup> Art. 21, comma 2-*quinquies*, d. lgs. n. 545/1992.



- b) provvede allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato,
  - c) dà atto, nel processo verbale delle operazioni di voto, delle operazioni di scrutinio e delle contestazioni sulle operazioni di voto e sulla validità delle schede.
5. Gli Uffici di segreteria delle singole Commissioni Tributarie provvedono a fornire all'Ufficio elettorale locale il personale e le risorse necessarie al suo funzionamento<sup>11</sup>.

## **Art. 5**

### ***Ufficio elettorale regionale***

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d. lgs. n. 545/1992 l'Ufficio elettorale insediato presso la sede della Commissione Tributaria regionale svolge anche le funzioni di Ufficio elettorale regionale e in tale ruolo decide a maggioranza sulle contestazioni, sorte durante le operazioni di voto nonché relative alla validità delle schede, sollevate innanzi agli Uffici elettorali insediati presso le Commissioni Tributarie provinciali di propria competenza territoriale e presso la medesima Commissione Tributaria regionale.
2. Gli Uffici elettorali locali, istituiti presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali, possono porre quesiti all'Ufficio elettorale centrale via email, all'indirizzo che sarà indicato nella sezione "*Ufficio elettorale centrale – Elezioni CPGT (anno)*" del sito web del Consiglio, che risponderà con il medesimo mezzo.

## **Art. 6**

### ***Presentazione delle candidature***

1. La scheda di presentazione della candidatura ("*Allegato 'A' - Scheda di presentazione della candidatura*"), pubblicata almeno cinquanta giorni prima della data fissata per le elezioni nella sezione "*Ufficio elettorale centrale – Elezioni CPGT (anno)*" del sito web del Consiglio, è stampata a cura dei candidati.
2. Ciascun candidato è presentato, a pena di esclusione, da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari<sup>12</sup>.
3. Nessuno può presentare più di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto<sup>13</sup>.
4. Le firme di presentazione possono essere apposte con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), anche su più schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza. In tal caso la dichiarazione

---

<sup>11</sup> Art. 21, comma 2-*quiquies* e comma 2-*sexies*, art. 22, comma 3, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>12</sup> Art. 21, comma 2-*bis*, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>13</sup> Art. 21, comma 2-*ter*, d. lgs. n. 545/1992.



del candidato di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. a) è resa su ogni scheda di presentazione<sup>14</sup>.

5. Le candidature, a pena di esclusione, devono essere presentate all'Ufficio elettorale centrale almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante plico contenente la scheda di presentazione della candidatura in originale debitamente compilata con le seguenti modalità<sup>15</sup>:

- a) spedizione mediante raccomandata o
- b) presentazione a mano all'Ufficio protocollo del Consiglio di Presidenza, negli orari di apertura pubblicati sul sito del medesimo.

#### **Art. 7**

##### ***Contenuto delle schede di presentazione della candidatura***

1. Sulla scheda di presentazione, a pena di esclusione, nello spazio a ciò dedicato:
  - a) il candidato
    - i. riporta le sue generalità, l'indicazione della Commissione Tributaria di appartenenza e la funzione dallo stesso svolta;
    - ii. dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono nei suoi riguardi le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 20 del d. lgs. n. 545/1992;
  - b) ogni presentatore
    - i. riporta in carattere stampatello il proprio nome e cognome e appone la propria firma in presenza del Direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza. Il Direttore autentica la firma con le formalità di legge.

#### **Art. 8**

##### ***Verifica delle candidature da parte dell'Ufficio elettorale centrale e pubblicità dell'elenco dei candidati***

1. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature<sup>16</sup> l'Ufficio elettorale centrale<sup>17</sup>:
  - a) accerta che nei confronti del candidato non sussistano le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 20 del d. lgs. n. 545/1992;
  - b) verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter<sup>18</sup> dell'art. 21 del d. lgs. n. 545/1992;

<sup>14</sup> Art. 21, comma 2-bis, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>15</sup> Art. 21, comma 2-bis, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>16</sup> L'art. 21, comma 2-quater, del d. lgs. n. 545/1992 erroneamente richiama il termine di cui al comma 3, inesistente. Si fa qui pertanto riferimento al termine di cui al comma 2-bis.

<sup>17</sup> Art. 21, comma 2-quater, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>18</sup> L'art. 21, comma 2-quater del d. lgs. n. 545/1992 erroneamente richiama le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, inesistenti. Si fa qui pertanto riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter.





- c) esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori o quelle dei candidati ineleggibili e ne dà comunicazione;
- d) redige l'elenco dei candidati numerato in ordine progressivo e compilato in ordine alfabetico; in esso sono indicati esclusivamente il nominativo, la qualifica e la Commissione di appartenenza di ciascuno;
- e) trasmette al Consiglio di Presidenza il file con l'elenco dei candidati ammessi per la pubblicazione nella sezione “*Ufficio elettorale centrale – Elezioni CPGT (anno)*” del sito *web* del Consiglio e per l'invio alle Commissioni Tributarie, che ne curano la tempestiva comunicazione a tutti i componenti delle stesse, dandone assicurazione al Consiglio.

2. L'elenco dei candidati ammessi è altresì affisso tempestivamente, a cura dei rispettivi Presidenti, presso ciascuna Commissione Tributaria<sup>19</sup>.

### **Art. 9**

#### ***Diritto di voto***

1. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso da ciascun giudice tributario presso la sede della Commissione di appartenenza organica<sup>20</sup>.
2. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati mediante l'indicazione per esteso del nome e del cognome dei candidati preferiti<sup>21</sup>.
3. I giudici tributari non ancora immessi nella funzione non hanno diritto al voto.
4. I giudici che abbiano in corso una procedura di trasferimento esprimono il proprio voto nella sede della Commissione presso cui risultano ancora in organico.
5. I giudici tributari sospesi o esonerati dall'incarico per motivi diversi da quelli disciplinari mantengono il diritto al voto.
6. Sono esclusi dal voto i componenti delle Commissioni Tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento<sup>22</sup>.

### **Art. 10**

#### ***Schede elettorali***

1. Le schede elettorali (“*Allegato 'B' - Scheda elettorale*”) sono stampate a cura del Consiglio di Presidenza e sono di colore verde chiaro.
2. Sul fronte di ciascuna scheda elettorale, in apposito spazio, è apposto il timbro del Consiglio di Presidenza, annullato con firma del suo Presidente.

<sup>19</sup> Art. 21, comma 2-*quater*, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>20</sup> Art. 22, comma 2, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>21</sup> Art. 22, comma 1, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>22</sup> Art. 20, comma 1, d. lgs. n. 545/1992.



## Art. 11

### *Operazioni preliminari alle operazioni di voto*

1. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni:
  - a) il Presidente di ciascuna Commissione Tributaria redige l'elenco degli elettori, tenuto conto del numero dei componenti in servizio, e lo trasmette all'Ufficio elettorale della medesima Commissione Tributaria, nonché all'Ufficio elettorale centrale;
  - b) l'Ufficio elettorale centrale fa pervenire ai singoli Uffici elettorali locali un numero di schede elettorali almeno pari all'organico di ciascuna Commissione Tributaria.

## Art. 12

### *Operazioni di voto, scrutinio e proclamazione degli eletti*

1. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio presso qualsiasi Ufficio elettorale.
2. L'Ufficio elettorale locale provvede<sup>23</sup>:
  - a) all'espletamento delle operazioni di voto;
  - b) alla collocazione presso ciascun Ufficio elettorale locale di un'urna di raccolta delle schede elettorali, sigillata prima dell'inizio delle votazioni previa constatazione dell'assenza di alcunché al suo interno;
  - c) alla consegna a ciascun elettore della scheda elettorale, che deve essere preventivamente controfirmata dal Presidente dell'Ufficio elettorale locale e che deve essere riconsegnata chiusa dall'elettore, e di matita copiativa<sup>24</sup>;
  - d) alla custodia e all'apertura delle urne, nonché al conteggio delle schede;
  - e) allo scrutinio di tutte le schede elettorali, che ha inizio il giorno successivo a quello di voto;
  - f) alla determinazione del totale dei voti validi e delle preferenze per ciascun candidato, effettuata considerando che:
    - i. sono nulle le schede:
      - I. prive di voto valido,
      - II. in cui si riscontrano segni idonei a rendere il voto riconoscibile,
      - III. che riportano più di sei voti,
    - ii. è nullo il voto espresso:
      - I. in favore di giudici ineleggibili,
      - II. in modo da non consentire l'individuazione dei voti;
    - iii. sono bianche le schede prive di qualsiasi segno;

<sup>23</sup> Art. 22, comma 3, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>24</sup> Art. 22, comma 1, d. lgs. n. 545/1992.



- g) alla redazione e sottoscrizione del processo verbale che dia conto delle operazioni di voto, delle operazioni di scrutinio, delle contestazioni sulle operazioni di voto, nonché sulla validità delle schede, e di tutte le soluzioni adottate al riguardo dall'Ufficio elettorale regionale.
3. Al termine delle operazioni di competenza e comunque entro le ore 13,00 del giorno successivo all'ultimazione di queste, ogni Ufficio elettorale provinciale trasmette le schede scrutinate, le schede non utilizzate ed i verbali all'Ufficio elettorale regionale di riferimento, in plico sigillato<sup>25</sup>.
4. Subito dopo aver ultimato le operazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e comunque entro il giorno successivo al ricevimento dei plichi provenienti dagli Uffici elettorali provinciali di cui al precedente comma, l'Ufficio elettorale regionale trasmette in plico sigillato all'Ufficio elettorale centrale i suddetti plichi unitamente al proprio plico contenente le schede scrutinate, le schede non utilizzate ed i verbali.
5. L'Ufficio elettorale centrale redige apposito verbale relativo a
- a) presa d'atto del numero dei plichi ricevuti;
  - b) operazioni di apertura dei plichi, con specificazione del numero delle schede pervenute da ciascun Ufficio elettorale locale;
  - c) decisioni a maggioranza degli Uffici elettorali regionali sulle contestazioni sorte presso gli Uffici elettorali sulle operazioni di voto nonché sulla validità delle schede elettorali;
  - d) proclamazione<sup>26</sup> degli undici componenti del Consiglio di Presidenza eletti dai giudici tributari secondo i criteri previsti dall'art. 23 del d. lgs. n. 545/1992, di seguito elencati:
    - i. sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti;
    - ii. a parità di voti, è eletto il più anziano di età;
  - e) comunicazione dei nominativi degli eletti al Consiglio di Presidenza e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

### **Art. 13**

#### ***Reclami***

1. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali devono essere indirizzati al Consiglio di Presidenza e devono pervenire alla Segreteria di Presidenza del medesimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.
2. Il Consiglio di Presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Art. 22, comma 5, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>26</sup> Art. 23, comma 1, d. lgs. n. 545/1992.

<sup>27</sup> Art. 23, comma 2 e 3, d. lgs. n. 545/1992.





#### **Art. 14**

##### ***Allegati***

1. L'“*Allegato 'A' - Scheda di presentazione della candidatura*” e l'“*Allegato 'B' - Scheda elettorale*” costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

#### **Art. 15**

##### ***Rinvio***

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento trovano applicazione gli art. 17, 20, 21, 22 e 23 del d. lgs. n. 545/1992.

#### **Art. 16**

##### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»



IL PRESIDENTE  
*Mario Cavallaro*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Cavallaro". The signature is fluid and cursive, with a large initial "M" and a long, sweeping tail.